

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

- Amministratore Delegato
  - Sicurezza di Rete
  - Direzione Tecnica
  - Direzione Produzione
- Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

Elenco allegato

Loro Sedi

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

- Direzioni Generali territoriali

Loro Sedi

p.c. - Direzione Generale per il trasporto e le  
infrastrutture ferroviarie

p.c. - Direzione Generale per i sistemi di trasporto  
ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale  
Via Caracci, 36

00157 Roma

p.c. - Direzione Generale per le investigazioni  
ferroviarie e marittime  
Via dell'Arte, 16

00144 Roma

p.c. **ASSTRA - Associazione Trasporti**  
Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

**OGGETTO: Nota ANSF 0014104 del 22-12-2017 - Livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative del rischio (articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128).**

A seguito dell'emanazione della nota in oggetto, è stato effettuato in data 23 gennaio 2018 un incontro a Firenze, presso la sede dell'Agenzia, alla presenza di rappresentanti delle Associazioni delle ferrovie turistiche, della Fondazione FS e di RFI SpA nel corso del quale è emersa l'utilità di procedere con alcuni chiarimenti in relazione all'attuazione dei contenuti della citata nota.

Confermando che sulle ferrovie turistiche di cui alla Legge 9 agosto 2017, n° 128, dovranno essere garantiti gli stessi livelli di sicurezza delle linee in servizio commerciale, tenendo conto dell'intensità del traffico che vi si effettua e dei limiti di velocità imposti su di esse, nonché della tipologia di servizio svolto e dei veicoli utilizzati, e che ciascun Gestore dell'infrastruttura potrà adottare le possibili misure compensative o mitigative del rischio riportate nella colonna di destra della tabella di cui all'Allegato alla nota in oggetto o in alternativa dovrà adottare altre misure almeno altrettanto efficaci, si precisa quanto segue.



Le valutazioni che dovranno essere effettuate dai Gestori dell'infrastruttura per l'individuazione delle misure alternative per la mitigazione dei rischi potranno essere declinate per ciascuna linea, in relazione alle caratteristiche tecniche ed impiantistiche presenti al momento dell'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2017, n. 128, verificandone la conformità alle norme e agli standard in vigore su linee in esercizio di caratteristiche tecnico-costruttive assimilabili ed evidenziando gli interventi di miglioramento tecnologico e/o organizzativo relativo alla gestione della circolazione, privilegiando in particolare gli interventi rivolti alla riduzione e/o alla modifica impiantistica dei passaggi a livello.

In tali valutazioni dovrà essere tenuto in considerazione che i servizi effettuati non avranno frequenza commerciale, ma saranno limitati al massimo a due convogli giornalieri per ogni linea con velocità massima contenuta e valutata in considerazione delle caratteristiche della linea, ma tale da non superare mai i 50 km/h.

Gli adeguamenti e le misure immediate che risulteranno dalle valutazioni sopra richiamate, dovranno essere adottati da ciascun Gestore dell'infrastruttura attraverso l'emanazione di opportune istruzioni tecniche ed operative di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge 9 agosto 2017, n° 128, il servizio di trasporto può essere effettuato esclusivamente da Imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n° 112.

Pertanto, per quanto sopra indicato e limitatamente al contesto delle ferrovie turistiche di cui alla Legge in oggetto, situazioni come quelle proposte nel corso del citato incontro, quali ad esempio:

- a) l'individuazione di incroci fissi sulla linea con modalità operative definite anche mediante bloccaggio fisico degli itinerari con controllo degli incroci da parte di personale abilitato senza possibilità di variazioni di località di incrocio oppure
- b) l'individuazione delle modalità di gestione dei PL sprovvisti di dispositivi di chiusura automatica attraverso il presenziamento a terra degli stessi e battuta di arresto dei convogli,

potranno essere prese in considerazione se opportunamente valutate e per le quali siano dimostrabili le analisi e verifiche svolte sotto la responsabilità dei gestori infrastruttura.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo